RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

COOP

di MAURIZIO MAGNAVINI

Principio OIC piccole e micro imprese: particolarità delle cooperative

Un paragrafo dedicato alle specificità previste per i bilanci del settore, contribuendo a superare alcuni dubbi del passato.

Con comunicato del 7.08.2026, l'OIC ha avviato la **consultazione sulla bozza del nuovo principio contabile per le micro e piccole imprese.**
L'intervento approfondisce i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa applicabili alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. (denominate *"piccole imprese"),* e alle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter c.c.; esso si pone come obiettivo quello di introdurre semplificazioni rispetto alle disposizioni contenute nei principi contabili nazionali applicabili alle imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria.

Nel documento diffuso, che rimarrà in consultazione fino al 28.02.2027, sono **recepiti ed evidenziati alcuni elementi particolari che contraddistinguono la necessaria informativa da fornire,** ai sensi del Codice Civile, nei documenti di bilancio delle società cooperative.
In primo luogo, forse in modo avulso rispetto alle finalità descritte, nel documento viene ricordato come le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa previste dalla L. 59/1992 siano iscritte nel capitale sociale delle società cooperative, assunto che, per la verità, può essere certamente ricondotto anche alle ipotesi di redazione del bilancio in forma ordinaria.
Precisa inoltre il documento come le società cooperative rientranti nelle micro-imprese, che si avvalgono dell'esonero dalla redazione della nota integrativa, siano chiamate a fornire, in calce allo stato patrimoniale, anche le informazioni previste dagli artt. 2513 e 2545-sexies c.c., **informazioni riconducibili alla necessità di riportare nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci,** distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, documentando quindi le condizioni di prevalenza realizzate nell'esercizio.
Il principio, di semplice comprensione, tende a superare, si ritiene, in modo definitivo le perplessità sorte a seguito della Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 20.03.2017, che aveva posto in forte dubbio la possibilità, per le cooperative rientranti nei limiti dimensionali ivi previsti, di ricorrere allo strumento del bilancio super-semplificato di cui all'art. 2435-ter c.c., il cui formato era ritenuto non compatibile con l'insieme delle informazioni da fornire nei documenti di bilancio.

Nel documento, si coglie l'occasione per ricordare come, per le società cooperative, i ristorni, di cui all'art. 2545-sexies c.c., possano essere iscritti tra i debiti solamente quando, nel rispetto dei criteri previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto e/o dal regolamento interno, sussista un'obbligazione in capo alla società, che sia presente alla data di chiusura dell'esercizio, alla ripartizione dei ristorni. **La contropartita del debito è imputata a conto economico in base alla tipologia del ristorno come rettifica di ricavo o come costo, in base alla sua natura.**
Il principio recepisce sostanzialmente quanto già previsto nel precedente documento OIC del giugno 2022, denominato *"Emendamenti ai principi contabili nazionali",* in riferimento alle specificità delle società cooperative, documento che aveva inoltre precisato la necessità di provvedere alla contabilizzazione dei ristorni secondo le modalità previste per la distribuzione dell'utile, qualora alla data di chiusura dell'esercizio non sussista un'obbligazione alla ripartizione dei ristorni ai soci.
Pur se non espressamente previsto dal principio contabile, si ritiene che nei documenti di bilancio delle cooperative destinatarie delle semplificazioni in esame **non possa mancare l'informazione ai soci prevista da disposizioni diverse da quelle espressamente citate nel documento OIC,** con particolare riferimento all'indicazione dei criteri seguiti nella gestione per il conseguimento degli scopi mutualistici e dei criteri di ammissione dei soci, oltre che dei dati inerenti ai rapporti di prestito sociale, secondo le richieste di Banca d'Italia.

Ricorda opportunamente l'OIC come l'applicazione del principio sia **meramente facoltativa;** ogni impresa può infatti applicare integralmente le disposizioni ivi contenute, ovvero avvalersi soltanto di alcune delle semplificazioni previste; in ogni caso, le scelte effettuate devono essere applicate in modo costante nel tempo.

Riproduzione vietata - lunedì 21 settembre 2026